

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela:

*Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X
X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammidi, e altri derivati compresi i polimeri*

Numero CAS: -----

-Inquinante
organico
persistente
(POPs)

-Allegato I

Reg (UE) 850/2004

Reg (UE) 757/2010

Tipo di pericolo:	Specifiche sulla sostanza:	Normativa di riferimento:	Normativa specifica:

-Allegato I

Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli.

Non si applica alle sostanze seguenti:

- a) a sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
- b) a sostanze presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce.

Non si applica a sostanze presenti come componenti di articoli, prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data, fino a 6 mesi dopo la sua entrata in vigore.

Non si applica ad una sostanza presente come componente di articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data.

Il detentore di scorte costituite da queste sostanze, o contenenti tali sostanze, di cui l'uso non è consentito, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'articolo 7 del Reg (CE) 850/2004.

Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da una di queste sostanze o contenenti tali sostanze, e di cui l'uso è consentito, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.

Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente.

Reg 757/2010

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni:

1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (sostanze presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce), si applica ai PFOS presenti in sostanze o in preparati in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).
2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (sostanze presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce), si applica ai PFOS presenti in prodotti semifiniti o in articoli, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è inferiore allo 0,1 % in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessuti o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è inferiore a 1 µg/m² del materiale rivestito.
3. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti PFOS come componente. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto (gli Stati membri informano immediatamente la Commissione se ne vengono a conoscenza .
Se la Commissione viene informata in merito a tali articoli o ne apprende comunque l'esistenza, ove opportuno ne informa tempestivamente il segretariato della convenzione).
4. Possono essere utilizzate fino al 27 giugno 2011 le schiume antincendio immesse sul mercato prima del 27 dicembre 2006. 5. Se la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente è limitata al massimo, la produzione e l'immissione sul mercato sono consentite per i seguenti usi specifici, a condizione che gli Stati membri presentino alla Commissione ogni quattro anni una relazione sui progressi compiuti nell'eliminazione dei PFOS:
 - a) fino al 26 agosto 2015, come agenti imbibenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura;
 - b) resine fotosensibili o rivestimenti anti-riflesso per processi di fotolitografia;
 - c) rivestimenti fotografici applicati su pellicole, carta o lastre di stampa;
 - d) abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso;
 - e) fluidi idraulici per l'aviazione.Se le deroghe di cui alle precedenti lettere da a) a e) riguardano la produzione o l'uso in impianti ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano le pertinenti migliori tecniche disponibili per la prevenzione o la massima riduzione delle emissioni di PFOS descritte nelle informazioni pubblicate dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/1/CE. Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti le modalità d'uso e le sostanze e tecnologie alternative più sicure per gli usi previsti alle lettere da b) a e), la Commissione riesamina ciascuna delle deroghe di cui al secondo comma in modo che:
 - i) l'uso dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l'uso di alternative più sicure diventi tecnicamente ed economicamente praticabile;
 - ii) una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistano alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le iniziative prese per individuare tali alternative;
 - iii) i rilasci di PFOS nell'ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili.

Reg 519/2012

6. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono usate come metodi di prova analitici per dimostrare che le sostanze, i preparati e gli articoli sono conformi ai paragrafi 1 e 2. In alternativa alle norme CEN, è possibile usare qualsiasi altro metodo analitico che in base a prove fornite dall'utilizzatore abbia un'efficacia equivalente